



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.6.2019
COM(2019) 283 final

2019/0137 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica ceca ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2018/2057 riguardante l'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle operazioni al di sopra della soglia di 17 500 EUR¹ mediante modifica della direttiva IVA².

Tale direttiva ha fatto seguito al piano d'azione sull'IVA³ in cui la Commissione aveva annunciato l'intenzione di introdurre un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri tra imprese all'interno dell'Unione⁴. Tuttavia, poiché occorreranno diversi anni per applicare questo sistema, alcuni Stati membri hanno chiesto nel frattempo misure urgenti e specifiche per contrastare le frodi carosello⁵. Hanno chiesto, in particolare, di poter applicare temporaneamente un meccanismo generalizzato di inversione contabile che, a seguito di una proposta della Commissione al riguardo⁶, ha portato alla direttiva (UE) 2018/2057 (in appresso, "direttiva sul meccanismo generalizzato di inversione contabile").

Nel quadro di tale direttiva gli Stati membri che soddisfano determinati criteri specifici, su loro richiesta, possono essere autorizzati ad applicare un meccanismo generalizzato di inversione contabile fino al 30 giugno 2022. Con lettere protocollate dalla Commissione rispettivamente il 21 gennaio 2019 e il 22 marzo 2019, la Repubblica ceca ha chiesto la suddetta autorizzazione e ha fornito le informazioni volte a dimostrare che tali criteri erano soddisfatti.

La presente proposta non dovrebbe pregiudicare il dibattito in corso sul sistema dell'IVA definitivo⁷.

¹ Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 3).

² Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).

⁴ La Commissione, nel frattempo, ha adottato le proposte necessarie, segnatamente:
la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 569 final del 4.10.2017) e

la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018) 329 final del 25.5.2018).

⁵ Le frodi carosello (note anche come "frodi dell'operatore inadempiente") traggono origine, in particolare, dall'esenzione vigente per le cessioni intracomunitarie, che consente di ottenere beni senza IVA. Alcuni operatori, in successione, pongono in essere una frode fiscale non versando alle autorità fiscali l'IVA incassata dagli acquirenti dei loro beni. Essendo in possesso di fatture valide, tali acquirenti mantengono però il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Gli stessi beni possono essere ceduti più volte, anche nell'ambito di cessioni intracomunitarie esenti. Frodi carosello analoghe possono verificarsi anche per la prestazione di servizi.

⁶ COM(2016) 811 final del 21.12.2016.

⁷ COM(2018) 329 final del 25.5.2018.

- **Motivi e obiettivi della proposta**

I criteri da soddisfare e la procedura da seguire per un'autorizzazione relativa all'introduzione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile sono stabiliti dal nuovo articolo 199 *quater*, paragrafi da 1 a 4, della direttiva IVA, inserito dalla direttiva sul meccanismo generalizzato di inversione contabile. Al riguardo, la Repubblica ceca ha fornito le informazioni che seguono, previste in particolare dall'articolo 199 *quater*, paragrafo 3.

1. Motivazione dettagliata del rispetto dei criteri pertinenti (articolo 199 *quater*, paragrafo 3, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo).

1.1. Il divario dell'IVA è superiore di almeno 5 punti percentuali al divario dell'IVA mediano a livello comunitario nel 2014 secondo la relazione finale sul divario dell'IVA del 23 agosto 2016.

Nel 2014, secondo la relazione finale 2016 sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione in data 23 agosto 2016⁸, il divario dell'IVA rispetto all'importo totale dell'IVA esigibile nella Repubblica ceca è stato del 16,14 %. Poiché, secondo quanto riportato dalla relazione, il divario dell'IVA mediano nell'Unione europea (UE) è stato pari al 10,4 %, il divario dell'IVA della Repubblica ceca supera il divario dell'IVA mediano dell'UE di oltre 5 punti percentuali.

1.2. Nel divario dell'IVA complessivo, le frodi carosello hanno inciso per più del 25 %, sulla base della valutazione d'impatto a corredo della proposta legislativa concernente la direttiva sul meccanismo generalizzato di inversione contabile.

Secondo la valutazione d'impatto⁹, il 28 % del divario dell'IVA della Repubblica ceca è dovuto a frodi carosello. Il criterio risulta pertanto soddisfatto.

1.3. Altre misure di controllo e cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA non sono ritenute sufficienti ai fini del contrasto alle frodi carosello.

Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica ceca, quest'ultima ha attuato una serie di misure di controllo specifiche contro le frodi in materia di IVA. In appresso è riportata una panoramica di tali misure, unitamente alla valutazione del loro funzionamento ed impatto effettuata dalla Repubblica ceca, cui fa seguito una valutazione, sempre da parte della Repubblica ceca, della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in materia di IVA.

1.3.1. Applicazione del meccanismo settoriale di inversione contabile

Sulla base dell'articolo 199 e dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, la Repubblica ceca ha esteso l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni attuate in una serie di settori, tra cui: opere edili, personale addetto all'edilizia, beni immobili in cui il cedente abbia optato per l'imposizione, cascami e rottami, beni dati in garanzia e ceduti in esecuzione di tale garanzia, beni per i quali il diritto di riserva di proprietà sia stato concesso ad un cessionario e che vengono ceduti nell'ambito dell'esercizio di tale diritto da parte di quest'ultimo, beni immobili di proprietà di un debitore giudiziario e ceduti in una vendita giudiziale al pubblico incanto, quote di emissione dei gas a effetto serra, telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, gas ed elettricità e certificati di energia elettrica, determinati

⁸ Center for Social and Economic Research (CASE), *Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States* (Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE): relazione finale 2016 ([TAXUD/2015/CC/131](#)), pag. 19.

⁹ SWD(2016) 457 final del 21.12.2016 pag. 39.

servizi di telecomunicazione, console per videogiochi, laptop, cereali e determinate tipologie di colture, alcuni metalli (inclusi i metalli preziosi).

Secondo la valutazione della Repubblica ceca, pur essendo estremamente efficaci, tali misure non hanno impedito lo spostamento delle frodi verso altri settori, ad esempio dai telefoni cellulari ad altri prodotti elettronici, dall'oro ad altri metalli (argento, platino).

1.3.2. Responsabilità in solido

Sulla base dell'articolo 205 della direttiva IVA, la Repubblica ceca ha introdotto, per le cessioni fra soggetti passivi, la responsabilità in solido per l'assolvimento dell'IVA in un certo numero di casi. La responsabilità in solido è pertanto applicabile a determinate cessioni di oli minerali e di altri prodotti soggetti ad accisa.

L'acquirente è stato inoltre ritenuto responsabile in solido dell'assolvimento dell'IVA in relazione a qualunque altra cessione di beni o prestazione di servizi in cui lo stesso sia stato reputato non in buona fede, in particolare qualora ne sia stata provata la consapevolezza ("prova di consapevolezza"), vale a dire quando egli era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'IVA non sarebbe stata pagata deliberatamente dal cedente all'amministrazione fiscale. In una serie di situazioni particolari la responsabilità in solido dell'acquirente è peraltro applicata in maniera sistematica, ad esempio quando il prezzo, senza alcuna spiegazione plausibile, differisce palesemente dal normale prezzo di mercato, quando è usata una valuta virtuale o quando il cedente è un soggetto passivo inaffidabile (cfr. successivo punto 1.3.4).

Secondo la valutazione della Repubblica ceca la misura in questione ha un carattere preventivo, ma risulta di difficile applicazione in situazioni complesse lungo le catene di approvvigionamento, in particolare quando l'acquirente di un operatore inadempiente è un'entità priva di patrimonio. La "prova di consapevolezza" ha inoltre creato enormi problemi alle autorità fiscali, poiché i giudici nazionali hanno stabilito che spetta all'amministrazione fiscale dimostrare che l'acquirente "era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza" del fatto che l'IVA non sarebbe stata pagata dal cedente.

1.3.3. Meccanismo di pagamento frazionato

La Repubblica ceca ha introdotto un meccanismo di pagamento frazionato facoltativo attraverso il quale l'acquirente versa l'IVA direttamente all'amministrazione fiscale e non più al cedente. In questo modo viene meno l'obbligo per l'acquirente di versare l'intera IVA esigibile nell'ambito di un'operazione nel caso in cui egli sia ritenuto responsabile in solido sulla base delle condizioni di cui al punto 1.3.2.

La misura è efficace secondo la Repubblica ceca, ma presenta svantaggi a causa della sua natura facoltativa. Le autorità nazionali ritengono che rendere obbligatorio il pagamento frazionato sarebbe troppo impegnativo dal punto di vista amministrativo e finanziario, perché comporterebbe un aumento degli oneri di gestione dei pagamenti e dei costi relativi al personale e alle attrezzature informatiche, sia per gli operatori che per le autorità fiscali. Inoltre, nel caso in cui l'acquirente non si avvallesse del meccanismo di pagamento frazionato, non sarebbe possibile presumere che le condizioni riguardanti la "prova di consapevolezza" sono state soddisfatte. I giudici nazionali hanno stabilito che, anche in questo caso, l'amministrazione fiscale è tenuta a dimostrare che l'acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto di essere coinvolto in una frode. L'IVA, inoltre, può essere recuperata dall'acquirente che non si sia avvalso del meccanismo di pagamento

frazionato nell'ambito di un regime di responsabilità in solido solo se il recupero dal cedente si è dimostrato impossibile; il recupero effettivo può perciò avvenire solo dopo un certo lasso di tempo.

1.3.4. Identificazione di soggetti passivi inaffidabili (soggetti registrati)

In caso di grave violazione degli obblighi fiscali, l'amministrazione fiscale può identificare un soggetto passivo come inaffidabile sulla base di determinati criteri, in particolare: arretrati IVA cumulati per almeno tre mesi civili consecutivi di importo pari ad almeno 500 000 CZK, violazione degli obblighi fiscali che comporti, da parte dell'amministrazione preposta, adeguamenti fiscali per almeno due periodi di imposta consecutivi su sei, rifiuto da parte dell'amministrazione fiscale, per violazione degli obblighi fiscali, di una domanda di detrazione dell'IVA a monte pari ad almeno 500 000 CZK, omessa risposta a richieste dell'amministrazione fiscale, omessa presentazione di dichiarazione IVA per almeno due volte nell'arco di dodici mesi civili consecutivi, trasmissione di informazioni false o incomplete ai fini dell'identificazione IVA o accertamento da parte dell'amministrazione fiscale di un'omessa dichiarazione IVA a valle di almeno 500 000 CZK. Le informazioni relative ai soggetti passivi inaffidabili sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione fiscale ed è prevista una procedura di ricorso.

Secondo la Repubblica ceca la misura ha un effetto preventivo, ma richiede una decisione tempestiva da parte dell'amministrazione fiscale, prima della quale vi è ancora la possibilità di porre in essere un'eventuale frode. Essa, inoltre, non ha reale efficacia in situazioni transfrontaliere, poiché un soggetto passivo inaffidabile nella Repubblica ceca può comunque continuare ad usare un numero di identificazione IVA (valido) per commettere frodi all'interno dell'UE.

1.3.5. Identificazione di soggetti inaffidabili (soggetti non registrati)

La misura, analoga alla precedente, intende individuare i soggetti inaffidabili. In questo caso, però, si tratta di soggetti che, pur non avendo (ancora) un numero di identificazione IVA, hanno già violato determinati obblighi in materia di IVA. L'elenco dei soggetti inaffidabili è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione fiscale.

Se diventa titolare di un numero di identificazione IVA, il soggetto inaffidabile acquisisce automaticamente lo status di soggetto passivo inaffidabile ai fini della misura di cui al punto 1.3.4. In caso di cancellazione dal registro dell'IVA, lo status di soggetto inaffidabile è mantenuto e, per revocarlo, è prevista una procedura di ricorso basata su condizioni analoghe a quelle applicabili ai soggetti passivi inaffidabili.

Secondo la Repubblica ceca la misura ha un effetto preventivo e garantisce continuità tra lo status di soggetto inaffidabile e quello di soggetto passivo inaffidabile. Tuttavia, come indicato al precedente punto 1.3.4, gli autori di frodi possono di fatto aggirare la misura prima di iscriversi al registro dell'IVA e in situazioni transfrontaliere.

1.3.6. Obblighi supplementari in materia di dichiarazione IVA

I dati presentati dai soggetti passivi per ciascun mese civile in assolvimento degli obblighi supplementari in materia di dichiarazione IVA sono sottoposti a controlli incrociati per individuare eventuali casi di frode. Ciò ha permesso alle amministrazioni fiscali di migliorare il metodo di selezione dei soggetti passivi da sottoporre ad accertamento.

La Repubblica ceca ritiene che, pur essendosi dimostrato utile per individuare più rapidamente gli autori di frodi, questo strumento convenzionale abbia raggiunto i suoi limiti, tenuto conto della capacità complessiva di controllo dell'amministrazione fiscale.

1.3.7. Sequestro

In singoli casi l'amministrazione fiscale può procedere a un sequestro cautelativo a garanzia del pagamento dell'IVA.

Secondo la Repubblica ceca la misura è molto efficace ma, essendo applicabile solo a singoli casi, non offre una protezione generale al sistema comune dell'IVA.

1.3.8. Cancellazione automatica della registrazione IVA

La misura in questione consiste nel cancellare il numero di identificazione IVA di un soggetto passivo in caso di grave violazione degli obblighi in materia di IVA. È applicabile ai gruppi IVA e ai soggetti passivi con fatturato non superiore a un milione di CZK nei dodici mesi civili precedenti.

Secondo la Repubblica ceca la misura è molto efficace per le cessioni sia a livello nazionale che transfrontaliere. Non è tuttavia in grado di eliminare totalmente il rischio di frode, poiché può essere applicata solo dopo che la violazione è stata commessa.

1.3.9. Rifiuto del diritto a detrazione (o dell'esenzione per le cessioni intracomunitarie) sulla base della "prova di consapevolezza"

La misura, applicata per rifiutare il diritto a detrazione o il diritto ad applicare un'esenzione se l'acquirente (nel primo caso) o il cedente (nel secondo) era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza ("prova di consapevolezza") del proprio coinvolgimento in un'operazione connessa a un'evasione fraudolenta dell'IVA, tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sancita dalla causa *Kittel*¹⁰. L'amministrazione ceca si avvale di "lettere di informazione" in cui informa le imprese che potrebbero essere coinvolte in una frode. Le lettere hanno un destinatario specifico (possono o meno menzionare il partner commerciale sospetto) o generico (notificano ai cittadini l'esistenza di un rischio specifico di frode nella Repubblica ceca o nell'Unione europea).

Secondo la Repubblica ceca, tuttavia, in caso di frode organizzata è difficile per l'amministrazione fiscale dimostrare all'atto pratico che un'impresa era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del suo coinvolgimento in una frode.

1.3.10. Controllo dei richiedenti prima della registrazione IVA

Prima dell'iscrizione nel registro dell'IVA si procede a una verifica sistematica mirante ad individuare, tra l'altro, potenziali operatori inadempienti: per rifiutare una registrazione si procede, ad esempio, a un'indagine in loco per dimostrare che non è esercitata né è prevista alcuna attività economica effettiva.

La Repubblica ceca ritiene la misura oltremodo efficace nell'impedire agli autori di frodi di entrare nel sistema dell'IVA (e commettere frodi intracomunitarie), ma reputa difficile dimostrare, sulla scorta di fattori oggettivi, la sussistenza di seri indizi che inducano a

¹⁰ Sentenza del 6 luglio 2006, *Kittel*, C-439/04, EU:C:2006:446.

sospettare che un numero di identificazione IVA sarà utilizzato in modo fraudolento, tenendo conto dei criteri sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Ablessio*¹¹.

1.3.11. Cooperazione amministrativa in materia di IVA (regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio¹²)

Secondo la Repubblica ceca la cooperazione e lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri godono di particolare attenzione. Accanto alla cooperazione prevista dal regolamento (UE) n. 904/2010, sono stati conclusi accordi di cooperazione con la Slovacchia e la Polonia e un altro è in preparazione con la Germania.

La Repubblica ceca partecipa inoltre regolarmente ai cosiddetti "controlli multilaterali simultanei" con altri Stati membri. Partecipa anche a tutte le attività realizzate nel quadro della rete Eurofisc: frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC), mezzi di trasporto, procedure doganali, osservatorio, commercio elettronico e analisi della rete delle operazioni (*Transaction Network Analysis - TNA*). I dati Eurofisc sono utilizzati fattivamente per individuare operazioni sospette.

Secondo la Repubblica ceca la cooperazione amministrativa in materia di IVA ha un'importanza innegabile, ma non impedisce del tutto il verificarsi di frodi e, inoltre, non è utile se la frode è di natura prettamente nazionale.

1.3.12. Conclusioni

In conclusione, la Repubblica ceca ritiene che in generale le suddette misure, pur avendo contribuito in modo significativo a ridurre il numero delle frodi, non sono state in grado di eliminare del tutto dall'attuale sistema dell'IVA le frodi dell'operatore inadempiente.

Visti i tentativi numerosi e concreti compiuti per contrastare le frodi (carosello) e tenuto conto del fatto che essi non hanno raggiunto pienamente lo scopo prefisso, la condizione di cui all'articolo 199 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA può dirsi soddisfatta.

1.4. Gli introiti previsti grazie al rispetto dell'obbligo tributario e alla riscossione di imposte superano gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le autorità fiscali di almeno il 25 %.

Secondo le autorità ceche l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà, per l'amministrazione fiscale, alcun aumento di personale, ma si limiterà a un trasferimento di risorse umane. Il costo stimato dell'adeguamento organizzativo dell'amministrazione fiscale nazionale (incluse la formazione e la modifica dei sistemi informatici) ammonta a 4 milioni di CZK.

Per i soggetti passivi, l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile comporterà costi una tantum riguardanti la modifica dei sistemi informatici. Secondo le previsioni il meccanismo dovrebbe applicarsi a un totale di 97 000 soggetti passivi. Di questi, più del 60 % ha già dimestichezza con il meccanismo settoriale di inversione contabile. Le loro strutture informatiche e i loro sistemi di fatturazione sono già pronti ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile: essi, pertanto, dovranno modificare solo in parte le strutture esistenti. Gli altri 37 500 soggetti passivi potrebbero aver bisogno di acquistare nuove strutture informatiche o di ampliare quelle di cui già dispongono; sulla base delle domande formulate dai maggiori fornitori di software fiscale e contabile, sembra tuttavia

¹¹ Sentenza del 14 marzo 2013, *Ablessio*, C-527/11, EU:C:2013:168.

¹² Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

che tali modifiche rientreranno nei regolari aggiornamenti e non saranno oggetto di costi distinti.

Altri costi riguardano la formazione del personale, ma attengono essenzialmente a qualunque modifica legislativa. Essi non dovrebbero essere proibitivi, dal momento che l'inversione contabile non è una misura del tutto nuova.

I soggetti passivi dovranno sostenere ulteriori costi poiché occorrerà controllare, per ogni operazione, il rispetto della soglia dei 17 500 EUR oltre la quale verrebbe ad applicarsi il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Si tratterà però di costi non molto elevati dato che, nella maggior parte dei casi, il controllo sarà attuato mediante il software contabile. Rispetto al meccanismo settoriale, tra l'altro, nell'inversione contabile generalizzata è molto più semplice differenziare le operazioni in base all'importo.

In alcuni casi, inoltre, i fornitori di beni e i prestatori di servizi potrebbero aver bisogno di verificare se l'acquirente/il destinatario è un soggetto passivo e, quindi, se è applicabile l'inversione contabile. In tale evenienza è possibile utilizzare il registro dei soggetti passivi messo a disposizione dall'amministrazione fiscale (connessione al software del soggetto passivo).

La Repubblica ceca ha aggiunto che nel 2016, vale a dire al momento dell'introduzione degli obblighi supplementari in materia di dichiarazione IVA, i costi per i soggetti passivi erano stimati a 370 EUR per le piccole imprese e tra i 740 e i 3 000 EUR per le altre imprese, per un totale di circa 6 miliardi di CZK per tutte le imprese. Secondo le autorità nazionali i costi totali per i soggetti passivi derivanti dall'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile rappresenterebbero approssimativamente il 10 % di detto importo, vale a dire 0,6 miliardi di CZK.

Quanto ai benefici del sistema, esse fanno riferimento all'esperienza acquisita con l'inversione contabile settoriale, che ha portato a una riduzione del 98 % dell'importo delle frodi e dell'89 % dei casi di frode. Su tale base è prevista una riduzione dell'importo delle frodi pari a 5 miliardi di CZK all'anno. In caso di applicazione biennale, l'introito sarebbe perciò di 10 miliardi di CZK. Dall'altro lato, come sopra indicato, i costi sostenuti dalle autorità fiscali ammonterebbero solo a 0,004 miliardi di CZK, mentre i costi previsti per i soggetti passivi dovrebbero essere pari a 0,6 miliardi di CZK. In conclusione, i costi previsti rappresentano il 6,04 % dei benefici stimati.

Dato che gli introiti stimati (10 miliardi di CZK) superano ampiamente (di oltre il 25 %) i costi totali (0,604 miliardi di CZK), tale condizione può dirsi soddisfatta.

1.5. Per le imprese e per l'amministrazione fiscale l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà costi superiori a quelli derivanti da altre misure di controllo.

In base ai suddetti calcoli, i costi previsti sia per le imprese che per l'amministrazione fiscale non sembrano esorbitanti, sebbene la Repubblica ceca convenga sulla difficoltà di fornire una comparazione precisa con altre misure di controllo.

La Repubblica ceca non intende modificare l'organizzazione generale dei suoi controlli fiscali dopo l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile. Di conseguenza, per l'amministrazione fiscale o per le imprese controllate non vi saranno costi aggiuntivi (se non quelli già menzionati).

Questa condizione può quindi dirsi soddisfatta.

2. Data prevista di inizio dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e relativa durata (articolo 199 *quater*, paragrafo 3, lettera b, della direttiva IVA).

La Repubblica ceca ha chiesto di essere autorizzata ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

3. Azioni volte ad informare i soggetti passivi (articolo 199 *quater*, paragrafo 3, lettera c), della direttiva IVA).

I soggetti passivi saranno informati per via telematica dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e della data di inizio della sua applicazione. Inoltre, si istituiranno contatti e saranno avviate discussioni con associazioni imprenditoriali e consulenti fiscali e sarà distribuito materiale promozionale tramite i mezzi d'informazione pubblici (opuscoli, informazioni sul sito Internet dell'amministrazione fiscale, ecc.).

4. Descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento (articolo 199 *quater*, paragrafo 3, lettera d), della direttiva IVA, in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo).

Tale disposizione impone l'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi e, in particolare, per i soggetti passivi che forniscono o ricevono beni o servizi cui si applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile, al fine di garantire l'efficace funzionamento di quest'ultimo e il monitoraggio della sua applicazione.

La Repubblica ceca ritiene che i meccanismi di controllo fiscale già istituiti siano sufficienti a garantire che il meccanismo generalizzato di inversione contabile funzioni correttamente e che non occorranza misure di controllo aggiuntive. Le misure in questione includono già gli obblighi supplementari in materia di dichiarazione IVA di cui al precedente punto 1.3.6. In particolare, i dati ricavati grazie a tali obblighi di dichiarazione già istituiti a livello nazionale saranno utilizzati come strumento di analisi per individuare le catene di approvvigionamento sospette. Tramite questo sistema di comunicazione, che comporta la presentazione di un estratto della dichiarazione IVA (distinta allegata alla dichiarazione IVA) eventualmente per via telematica, le cessioni attuate nel quadro del meccanismo generalizzato di inversione contabile dovranno essere comunicate con le stesse modalità già adottate per le cessioni nazionali nel quadro dell'inversione contabile (ma con l'aggiunta di un codice speciale per tale meccanismo).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Lo scopo della presente autorizzazione è limitato nella portata e nel tempo e non pregiudica lo sviluppo del sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri tra imprese all'interno dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 199 *quater* della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del suo ambito di applicazione e della durata limitata della sua applicazione, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire: contrastare le frodi carosello mentre sono in corso i negoziati sul sistema dell'IVA definitivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 199 *quater* della direttiva IVA, l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Repubblica ceca e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

L'inserimento dell'articolo 199 *quater* nella direttiva IVA, su cui si basa la presente autorizzazione, è stato oggetto di una valutazione d'impatto su cui il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere favorevole, con raccomandazioni, in data 28 novembre 2016¹³.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione europea.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

¹³ Cfr.: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica ceca ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 199 *quater*, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 199 *quater* della direttiva 2006/112/CE permette a uno Stato membro, in deroga all'articolo 193 della medesima direttiva e a determinate condizioni rigorose, di introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17 500 EUR per operazione.
- (2) Con lettere protocollate dalla Commissione in data 21 gennaio 2019 e 22 marzo 2019, la Repubblica ceca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare tale meccanismo generalizzato di inversione contabile.
- (3) Sulla base del metodo e dei dati riportati nella relazione finale 2016 sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione in data 23 agosto 2016², nel 2014 il divario dell'IVA rispetto all'importo totale dell'IVA esigibile nella Repubblica ceca è stato del 16,14 %. Il divario dell'IVA della Repubblica ceca è stato perciò superiore al divario dell'IVA mediano comunitario (10,4 %) di oltre 5 punti percentuali.
- (4) Secondo la valutazione d'impatto³ presentata a corredo della proposta di direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio⁴ che ha introdotto il meccanismo generalizzato di inversione contabile, le frodi carosello hanno inciso per più del 25 % sul divario dell'IVA complessivo della Repubblica ceca.
- (5) La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate in cui ha dimostrato che le varie misure di controllo applicate, pur avendo prodotto risultati positivi, non erano state sufficienti a contrastare le frodi carosello. Altrettanto

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Center for Social and Economic Research (CASE), *Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States* (Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE): relazione finale 2016 ([TAXUD/2015/CC/131](#)), pag. 19.

³ SWD(2016) 457 final del 21.12.2016 pag. 39.

⁴ Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 3).

insufficiente nella lotta contro tale tipo di frodi si era dimostrata la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA.

- (6) La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate in cui ha dimostrato che, secondo le previsioni, gli introiti derivanti dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile ammonterebbero a 10 miliardi di CZK. Ha inoltre dimostrato che l'onere aggiuntivo globale per le imprese e per le autorità fiscali ammonterebbe a 0,604 miliardi di CZK. Gli introiti stimati superano pertanto di oltre il 25 % l'onere aggiuntivo globale previsto.
- (7) Poiché, secondo le previsioni della Repubblica ceca, l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà globalmente un onere aggiuntivo elevato, le imprese e le autorità fiscali non dovranno sostenere costi superiori a quelli derivanti dall'applicazione di altre misure di controllo.
- (8) La Repubblica ceca ha chiesto di essere autorizzata ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.
- (9) La Repubblica ceca ha confermato alla Commissione che saranno intraprese azioni volte ad informare i soggetti passivi dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile tramite posta elettronica, conferenze pubbliche, dibattiti con le associazioni imprenditoriali, sito Internet dell'amministrazione e materiale promozionale, cartaceo o elettronico.
- (10) La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata dei suoi attuali meccanismi di controllo dell'IVA e ha confermato che, con l'aggiunta di un codice speciale relativo al meccanismo generalizzato di inversione contabile, le misure vigenti saranno sufficienti a garantire il funzionamento e il monitoraggio efficaci del meccanismo.
- (11) Sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dalla Repubblica ceca, si ritiene che quest'ultima soddisfi le condizioni di cui all'articolo 199 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e che la richiesta presentata sia conforme agli altri requisiti di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. È pertanto opportuno autorizzare la Repubblica ceca ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile per il periodo da essa richiesto.
- (12) La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca è autorizzata ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile conformemente all'articolo 199 *quater* della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*